

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha notificato in maniera corretta la decisione di revoca dell'autorizzazione ai rappresentanti autorizzati della ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il procedimento che ha condotto alla decisione di revoca dell'autorizzazione non ha coinvolto un'adeguata rappresentanza della ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione di revoca dell'autorizzazione è viziata da numerose altre irregolarità procedurali gravi.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta, nell'emettere la decisione di revoca dell'autorizzazione, ha agito al di fuori del suo ambito di competenza, in particolare per quanto riguarda le questioni relative al riciclaggio di denaro e all'attuazione del diritto nazionale.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente presunto l'esistenza di motivi per la revoca dell'autorizzazione e ha fornito una motivazione insufficiente a tale riguardo.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la condotta illecita della convenuta ha causato ingenti danni alla ricorrente, segnatamente come conseguenza della sua liquidazione.

---

### Ricorso proposto il 13 luglio 2021 — Fursin e a. / BCE

(Causa T-428/21)

(2021/C 452/53)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Ivan Fursin (Kiev, Ucraina) e altri sei ricorrenti (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

*Convenuta:* Banca centrale europea

### Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento pecuniario per il danno da essi subito come conseguenza della decisione della convenuta dell'11 luglio 2016 (notificata il 13 luglio 2016) recante revoca dell'autorizzazione della Trasta Komerbanka AS;
- fissare l'importo del danno materiale in almeno EUR 25 milioni<sup>(1)</sup>, oltre a interessi compensativi a decorrere dall'11 luglio 2016 sino alla pronuncia della sentenza nella presente causa e a interessi di mora corrispondenti dalla data della pronuncia della sentenza sino al pagamento integrale; e
- condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha notificato in maniera corretta la decisione di revoca dell'autorizzazione ai rappresentanti autorizzati della Trasta Komerbanka AS.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il procedimento che ha condotto alla decisione di revoca dell'autorizzazione non ha coinvolto un'adeguata rappresentanza della Trasta Komerbanka AS.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione di revoca dell'autorizzazione è viziata da numerose altre irregolarità procedurali gravi.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta, nell'emettere la decisione di revoca dell'autorizzazione, ha agito al di fuori del suo ambito di competenza, in particolare per quanto riguarda le questioni relative al riciclaggio di denaro e all'attuazione del diritto nazionale.

5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente presunto l'esistenza di motivi per la revoca dell'autorizzazione e ha fornito una motivazione insufficiente a tale riguardo.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la condotta illecita della convenuta ha causato ingenti danni ai ricorrenti, segnatamente come conseguenza della liquidazione della Trasta Komerbanka AS.

(<sup>1</sup>) Gli importi sono da attribuire a ciascun ricorrente in proporzione alla loro quota di partecipazione nella Trasta Komerbanka AS, come indicata nella decisione di revoca dell'autorizzazione del 3 marzo 2016.

## Ricorso proposto il 6 agosto 2021 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior / Commissione

(Causa T-493/21)

(2021/C 452/54)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Sciaudone e D. Luff, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il visto della delegazione dell'Unione europea ad Ankara relativo alla liquidazione della garanzia finanziaria (in prosieguo: l'«atto impugnato») richiesta dal Ministero turco della Scienza, dell'Industria e della Tecnologia — Direzione Generale per l'Unione europea e gli Affari esteri — Direzione dei Programmi finanziari dell'Unione europea;
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza, del dovere di imparzialità, del principio di parità delle armi e dell'articolo 78 del regolamento finanziario (<sup>1</sup>).
  - Stando al presente motivo di ricorso, la Commissione non ha verificato la decisione adottata dalle autorità turche di liquidare la garanzia. Infatti, la Commissione ha chiesto alle autorità turche di controllare esse stesse tale decisione. Secondo la ricorrente, siffatto comportamento viola altresì l'articolo 78 di detto regolamento finanziario e l'articolo 82 del regolamento delegato n. 1268/2012 (<sup>2</sup>). Ai sensi delle disposizioni citate, l'ordinatore dell'Unione europea procede personalmente all'esame dei documenti.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
  - La ricorrente sostiene che l'atto impugnato non le ha fornito un'indicazione sufficiente per valutare se esso sia fondato oppure sia eventualmente inficiato da un vizio che consenta di contestarne la validità dinanzi al giudice dell'Unione e, inoltre, per permettere a quest'ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità di detto atto.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltata.
  - La ricorrente rileva di non aver partecipato al procedimento amministrativo condotto dalla Commissione per decidere se incaricare o meno la delegazione dell'Unione europea ad Ankara di visitare la liquidazione della garanzia.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
  - Viene sostenuto che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, omettendo di effettuare un bilanciamento tra la richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e le somme dovute alla ricorrente.